

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

art. 1 - OGGETTO e DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di monitoraggio media e selezione di informazioni a supporto delle varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (per brevità "rassegna stampa elettronica"), per la durata di 2 anni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

Questa Azienda si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi degli articoli 57 e 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 2 anni e/o prorogato, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara elencata nel disciplinare di gara, si rinvia alla normativa vigente in materia.

art. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico dovrà selezionare, in ordine alle tematiche di interesse dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (Azienda), rassegne di informazioni provenienti dalle seguenti fonti:

- Corriere Adriatico – ed. Marche e nazionale
- Resto del Carlino – ed. Marche e nazionale
- Messaggero – ed. Marche e nazionale
- Corriere della Sera
- Sole 24 Ore
- Sole Sanità

e dovrà fornire quotidianamente all'Azienda, **entro le prime ore del mattino (ore 10:30 circa)**, ritagli delle immagini relative alle informazioni selezionate in formato .pdf (con un plafond illimitato di ritagli) (le immagini dovranno riportare la fonte, la data e il titolo dell'articolo).

Le rassegne delle informazioni dei giorni festivi dovranno essere effettuate il primo giorno feriale successivo.

L'Azienda dovrà poter accedere al servizio in oggetto via web, tramite username e password.

Le "*parole chiave*" per la selezione delle informazioni di interesse di questa Azienda verranno comunicate all'aggiudicatario dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

art.3 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il prezzo a corpo mensile offerto in sede di gara si intende onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere.

La fatturazione dovrà essere mensile, posticipata. Qualora si renda necessario determinare l'importo contrattuale per frazioni di mese, verrà utilizzato l'anno commerciale (360 giorni) (es. prezzo a corpo mensile offerto / 30 x il n° dei giorni in cui è stato effettivamente erogato il servizio).

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC all'indirizzo bilancio.aomarchenord@emarche.it. La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art.115 e 7 del D.Lgs.163/06 e smi. In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. **La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.**

art. 4 – SICUREZZA E RELATIVI COSTI

L'Impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "*Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori*" i cui dati sono stati estratti dal "*Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord. Il documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento siano sufficienti alle ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

In riferimento all'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i costi relativi alla sicurezza, derivanti da interferenze, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti, risultano essere: € 0 (euro).

art.5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell'art.300, comma 2, lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile dell'URP di questa Azienda (o persona da questi incaricata).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- svolge tutte le attività previste dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e smi e dall'art. 301 del D.P.R. n° 207/2010;
- verifica e attesta che la ditta aggiudicataria espleta il servizio in conformità al progetto presentato in sede di gara e nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- accerta eventuali inadempimenti rispetto al progetto presentato in sede di gara e alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al RUP una relazione particolareggiata e quantificando le penali che il RUP dovrà applicare alla ditta;
- propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali.

art.6 – PENALI

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 per ogni inadempienza contrattuale riscontrata.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda. Le penali sono notificate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni.

art.7 – RISOLUZIONE e RECESSO CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva di **risolvere** il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- in caso di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali;
- l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o grave inadempienza contrattuale tale da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'Impresa sospenda o interrompa l'esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- nel caso in cui, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010.

L'Azienda ha altresì la facoltà di **risolvere** il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento avviene in favore del concorrente successivo in graduatoria o ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante fax, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di **recedere** anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico e/o qualora la SUAM e/o Consip aggiudichino il presente servizio a condizioni contrattuali migliorative, in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "*Recesso unilaterale*", previa comunicazione all'Impresa con preavviso di 60 giorni. In tale ipotesi all'Impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'Impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

art.8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' ammesso il subappalto nei modi di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

art.9 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Impresa in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pesaro.